Al Presidente del Consiglio RL
On. Daniele Leodori

Al Direttore Servizio Giuridico, Istituzionale
Avv. Costantino Vespasiano

Al Dirigente Area Coord.to Comm.mi e Giunte
Avv. Fabrizio Lungarini

Area “Lavori Aula Supporto Tecnico-Amm.vo”
Area “Lavori Aula Supporto Tecnico-Reg.re”

SEDE

OGGETTO: Relazione ai sensi del comma 1 dell’art. 63 del Regolamento del Consiglio regionale, Proposta di Legge n. 209 del 29 ottobre 2014 concernente: “Soppressione dell’Agenzia regionale trapianti e internazionalizzazione delle relative funzioni”.

Si comunica che nella seduta n. 45 del 9 Aprile 2015 questa Commissione ha preso in esame la Proposta di Legge in oggetto che è stata approvata all’unanimità (Buschini, Mitolo, Lupi, Baldi, Valeriani in sostituzione di Ciarla, Patanè, Righini, Carrara, Corrado, Storace).

Si allega, per le successive determinazioni dell’Assemblea, il testo approvato così come emendato dalla commissione, che è stato oggetto di coordinamento formale autorizzato dalla Commissione e composto da 9 articoli.

Mauro Buschini

Class. 2.5/1.8.4.4
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 209
CONCERNENTE:

"SOPPRESSIONE DELL'AGENZIA REGIONALE TRAPIANTI E INTERNALIZZAZIONE DELLE RELATIVE FUNZIONI"
Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, al fine di assicurare il contenimento della spesa e la piena integrazione delle funzioni di supporto tecnico nel campo dei trapianti, nonché di perseguire obiettivi di efficienza, economicità, trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione delle competenze tecnico-scientifiche disponibili da parte della Regione nelle diverse fasi della propria attività di programmazione sanitaria e di ottimizzare le risorse, dispone la soppressione dell’Agenzia regionale trapianti istituita con legge regionale 3 novembre 2003, n. 37 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per i trapianti e le patologie connesse) e successive modifiche, di seguito denominata Agenzia
Art. 2
(Trasferimento delle funzioni)

1. Le funzioni e competenze svolte dall’Agenzia sono trasferite, a decorrere dalla deliberazione di cui all’articolo 4, comma 4, alla direzione regionale competente in materia di politiche sanitarie.
Art. 3
(Nomina del commissario liquidatore)

1. Per le finalità di cui al all’articolo 1, il Presidente della Regione nomina, entro dieci giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, un commissario liquidatore per un periodo massimo di tre mesi. Il commissario deve essere scelto tra i soggetti di comprovata esperienza e nell’esercizio delle sue funzioni deve avvalersi del personale dell’Agenzia in via di soppressione. L’indennità spettante al commissario liquidatore è determinata con deliberazione della Giunta regionale con oneri a carico dell’Agenzia e non può superare il venticinque per cento dell’ammontare complessivo dello stipendio tabellare percepito dal personale dirigente della Regione. Se il commissario liquidatore è scelto tra il personale dirigente della Regione o delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale l’incarico si intende svolto in ragione d’ufficio ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e pertanto non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva.
Art. 4
(Compiti del commissario liquidatore)

1. Il commissario liquidatore provvede, entro quarantacinque giorni dalla nomina:
   a) all’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà dell’Agenzia, che dal momento della
      soppressione sono trasferiti alla Regione;
   b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso
      pendentì;
   c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
   d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l’adempimento dei compiti connessi con
      la soppressione.

2. Il commissario liquidatore opera nel rispetto del principio contabile OIC 5 (bilanci di
   liquidazione), per quanto applicabile, e gli atti posti in essere dallo stesso nello svolgimento del
   proprio mandato sono sottoposti al controllo della Giunta regionale.

3. Entro quarantacinque giorni dalla nomina, il commissario liquidatore trasmette alla Regione il
   bilancio iniziale di liquidazione.

4. Entro quarantacinque giorni dall’avvio del bilancio iniziale di liquidazione, il commissario
   liquidatore trasmette alla Regione il bilancio finale di liquidazione, che è approvato con propria
   deliberazione dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 5
(Risorse dell’Agenzia)

1. Sulla base delle attività svolte dal commissario liquidatore ai sensi dell’articolo 4 e del bilancio di liquidazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti e previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative del contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni ed autonomie locali, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie dell’Agenzia che sono trasferite alla direzione regionale competente in materia di politiche sanitarie.

2. A seguito del trasferimento di cui al comma 1, gli importi iscritti nel bilancio di liquidazione a copertura delle spese per le esigenze di funzionamento dell’Agenzia confluiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
Art. 6
(Organi dell'Agenzia)

1. Gli organi dell'Agenzia, ivi compreso il commissario straordinario, cessano alla data di assunzione delle funzioni da parte del commissario liquidatore, ad eccezione del collegio dei revisori, che permane in carica e continua ad esercitare le sue funzioni per tutta la durata della gestione liquidatoria con il trattamento economico ridotto del venti per cento. A decorrere dalla deliberazione di cui all'articolo 4, comma 4, il commissario liquidatore cessa dall'incarico, il collegio dei revisori decade, l'Agenzia è soppressa e la Regione succede, anche a titolo processuale, in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, esistenti e non estinti dalla procedura di liquidazione.
Art. 7
(Trasparenza)

1. Al fine di assicurare la trasparenza nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, sulle attività intraprese dalla competente direzione regionale, il Presidente della Regione trasmette una dettagliata informativa bimestrale alla commissione consiliare competente in materia di sanità che è pubblicata sui siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 8
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di approvazione della deliberazione di cui all’articolo 4, comma 4, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
   a) la legge regionale 3 novembre 2003, n. 37 (Istituzione dell’Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse);
   b) l’articolo 149 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a modifiche della l.r. 37/2003 e alla realizzazione di un sito informatico a carattere divulgativo;
   c) la lettera o) del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativa alla trasformazione in agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio;
   d) la lettera e) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 relativa al riordino quali ente pubblico dipendente dalla Regione dell’Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio;
   e) la lettera b) del comma 144 dell’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relativa a modifiche della l.r. 37/2003.
Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.